

**REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE FORENSE**  
**di PORDENONE**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**1) Ambito di applicazione**

1.1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Camera Arbitrale Forense di Pordenone (in prosieguo per brevità C.A.F.P.) istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito C.O.A.).

1.2) Lo statuto ed il presente regolamento della C.A.F.P. sono stati approvati dal C.O.A. nella seduta del 16 dicembre 2013.

1.3) Il presente regolamento si applica all'attività arbitrale rituale relativa a tutte le controversie compromettibili che sono demandate alla C.A.F.P. in forza di clausola arbitrale, compromesso, nonché convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, nonché delegate dall'autorità giudiziaria.

**2) Disposizioni generali**

2.1) La C.A.F.P. gestisce i procedimenti arbitrali secondo le disposizioni dello statuto e del presente regolamento.

I procedimenti arbitrali si svolgono secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali, con rispetto dei principi del contraddittorio e di concessione dei termini per l'adeguata difesa delle parti.

2.2) I procedimenti si svolgono presso gli studi dei singoli arbitri o presso la sede della C.A.F.P., nel mentre le domande di arbitrato devono essere presentate – di persona, a mezzo posta o tramite pec – presso la sede della Segreteria della C.A.F.P..

2.3) In tutti i procedimenti arbitrali demandati alla C.A.F.P. le parti devono essere assistite da un avvocato regolarmente iscritto ad un albo circondariale.

2.4) La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.

2.5) La Legge applicabile è il diritto italiano.

2.6) La sede dell'arbitrato è Pordenone

### **3) Elenchi degli arbitri.**

3.1) La segreteria della C.A.F.P. tiene l'Elenco in cui possono essere inseriti solamente gli Avvocati – purchè non facenti parte dell'Elenco Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali con anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di Pordenone da almeno 5 anni.

3.2) L' Elenco è, a sua volta, suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- a) diritti reali, possesso, condominio, locazione, comodato, affitto.
- b) successioni ereditarie, divisioni, donazioni.
- c) persone, famiglia, patti di famiglia.
- d) risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, circolazione veicoli e natanti, medica e diffamazione a mezzo stampa.
- e) obbligazioni, contratti, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- f) lavoro.
- g) società, azienda, diritti di privativa, concorrenza.
- h) materia dei rapporti di consumo.
- i) materia internazionale.

3.3) Per essere inseriti nell' Elenco e nelle relative Sezioni deve essere presentata, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, a mezzo pec agli iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone della pubblicazione sul sito del C.O.A. del presente regolamento, apposita domanda, corredata di atto sostitutivo di notorietà in cui l'istante attesti:

- a) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Pordenone e di avere il requisito di anzianità di cui al precedente comma 2;
- b) non essere stata esercitata nei suoi confronti azione penale per delitto non colposo, di non aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna per reati non colposi, di non avere subito sanzioni interdittive o negli ultimi 5 anni la sanzione, anche non definitiva, della censura;
- c) \* di non aver subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la

sospensione dall'Albo;

d) di disporre di locali idonei per l'espletamento del procedimento arbitrale;

e) le Sezioni di ciascun Elenco in cui intende essere iscritto, dichiarando sotto la sua responsabilità di avere conoscenza approfondita delle relative materie in esse ricomprese e degli eventuali corsi di formazione a cui ha partecipato;;

f) il proprio indirizzo PEC;

g) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che comprenda specificamente la responsabilità per la funzione di arbitro.

Inoltre nella domanda deve indicare, a pena di sua inammissibilità, se è pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare, specificandone gli estremi.

3.4) Ogni arbitro non può essere iscritto in più di quattro delle Sezioni

3.5) L'Elenco e le Sezioni sono aggiornati dal Consiglio Direttivo della C.A.F.P. con cadenza annuale in misura proporzionale al numero delle procedure arbitrali attivate.

3.6) L'Elenco è depositato a disposizione degli interessati presso la Segreteria della C.A.F.P. e pubblicato sul sito internet della stessa C.A.F.P..

Sul sito vengono anche indicati il numero di ruolo ed il valore dei procedimenti arbitrali di cui ciascun arbitro è stato incaricato.

3.7) Sulle domande di iscrizione nell'Elenco e nelle relative Sezioni delibera il Consiglio Direttivo della C.A.F.P..

3.8) Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero di 10 (dieci) per sezione e fermo restando quanto stabilito dal comma 5, è data la preferenza agli avvocati che hanno seguito appositi corsi di preparazione all'arbitrato risultanti dal rilascio di relativo attestato e, in difetto, a quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

3.8) La polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che deve comprendere anche la funzione di arbitro, deve avere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00-.

3.9) E' facoltà del Consiglio Direttivo della C.A.F.P. – previo contraddittorio con l'interessato – provvedere motivatamente alla sua non iscrizione. In tal caso l'interessato può ricorrere entro 15 giorni al C.O.A. che, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, decide motivatamente, previa audizione delle parti.

3.10) L'assegnazione dei procedimenti arbitrari fra gli iscritti nel relativo Elenco e nelle Sezioni, fatta salva la congiunta indicazione dell'arbitro ad opera delle parti, è fatta dal Consiglio Direttivo della C.A.F.P. secondo criteri di rotazione.

Salvo insufficienza nel numero degli arbitri presenti in ciascuna Sezione, a nessuno di loro il Consiglio Direttivo della C.A.F.P. può assegnare in un anno più di cinque procedimenti arbitrari.

\* (integrazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 1 DL 132/2014 convertito con legge n° 162/2014)

#### **4) Sospensione e cancellazione dall'Elenco degli arbitri**

4.1) Il Consiglio Direttivo della C.A.F.P. dispone la sospensione cautelare dell'arbitro dall'Elenco in cui è iscritto:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, ove ravvisi gravi motivi;
- b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato irrogata nell'ambito di un procedimento disciplinare o di misura cautelare personale disposta nel procedimento penale;
- c) nel caso di pendenza di procedimento disciplinare e/o di intervenuta notifica di capo di incolpazione in procedimento disciplinare;
- d) per altri gravi motivi.

4.2) La sospensione è revocata a seguito di sentenza penale o di decisione disciplinare, anche non definitiva, di proscioglimento .

E' inoltre revocata qualora vengano meno la sospensione cautelare o la misura cautelare personale.

4.3) Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'Arbitro dall'Elenco nel quale è iscritto su richiesta dello stesso per un periodo non superiore ad un anno.

4.4) Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione degli arbitri dall'Elenco:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;
- c) in caso di sentenza penale di condanna definitiva per reato non colposo o di decisione disciplinare definitiva che irroghi una sanzione non inferiore alla censura;
- d) nel caso in cui egli sia stato gravemente negligente o inadempiente agli obblighi assunti con l'accettazione della nomina ad arbitro;
- e) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di arbitro, quando sia ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- f) nel caso di grave inadempimento all'obbligo di aggiornamento professionale;
- g) nel caso di dichiarazioni mendaci;
- h) per gravi motivi.

4.5) Del provvedimento di sospensione o cancellazione è data immediata comunicazione al C.O.A. nonché all'iscritto, previa sua audizione.

4.6) Quest'ultimo potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di non iscrizione, di sospensione o di cancellazione entro 15 giorni al C.O.A. che decide, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti.

#### **5) Dichiarazione di imparzialità - cause di incompatibilità codice etico dell'arbitro**

5.1) Per ciascun procedimento in cui è designato, l'arbitro, a mezzo PEC, deve presentare, nel termine di cui all'art.8 comma 5, presso la Segreteria della C.A.F.P. la "dichiarazione di imparzialità", in cui dichiara:

- a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti;
- b) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico forense e dall'art. 815 del codice di procedura civile;

5.2) I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non possono essere iscritti negli Elenchi degli arbitri della C.A.F.P. e, quindi, ove lo divengano successivamente all'iscrizione, devono cancellarsi.

5.3) All'arbitro designato, ai suoi collaboratori, soci o associati, ovvero che esercitino negli stessi locali ove egli ha lo studio, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nel procedimento di arbitrato e di percepire direttamente o indirettamente compensi dalle parti.

5.4) All'arbitro è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente nei successivi tre anni, la difesa giudiziale di una parte del procedimento arbitrale.

5.5) L'arbitro designato si impegna ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo della C.A.F.P. e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o all'indipendenza nello svolgimento della sua funzione, anche se non espressamente previste.

5.6) Il procedimento arbitrale può avere inizio solo dopo la presentazione della "dichiarazione di imparzialità" di cui al comma 1.

5.7) L'arbitro è responsabile dei danni che derivino alla C.A.F.P. da sue dichiarazioni non veritiere.

5.8) Nel caso in cui l'iscritto avesse reso alla C.A.F.P. dichiarazioni non veritiere, la C.A.F.P., oltre ad adottare il provvedimento di cancellazione, ne dà immediata comunicazione al C.O.A. per quanto di competenza sul piano disciplinare.

## **6) La nomina dell'arbitro**

6.1) La nomina dell'arbitro compete al Consiglio Direttivo della C.A.F.P. secondo i criteri di scelta indicati nei commi successivi.

6.2) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, il Consiglio Direttivo nomina l'arbitro con le modalità di cui all'art.3 comma 15, tra i nominativi inseriti nella Sezione corrispondente.

6.3) Se l'arbitro nominato non accetta l'incarico per motivi di incompatibilità, di

conflitto di interessi o per la materia del procedimento, l'incarico è assegnato a chi segue immediatamente nell'Elenco e Sezione. All'arbitro originariamente designato è assegnato l'incarico successivo.

6.4) Ai fini della nomina da parte del Consiglio Direttivo, le parti possono, purché concordemente, indicare quale arbitro uno degli avvocati presenti nell'Elenco, anche in deroga alle regole di cui all'art.3 commi 2 e 3.

### **7) La sostituzione dell'arbitro**

7.1) Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dell'arbitro nei seguenti casi:

- a) su sua motivata richiesta;
- b) su motivata richiesta di almeno una delle parti del procedimento arbitrale, ove la ritenga accoglibile;
- c) per sue sopravvenute incompatibilità o mancanza di imparzialità;
- d) in caso di grave inadempimento nelle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico arbitrale;
- e) in caso di sua sospensione o di cancellazione dall'Elenco degli arbitri.

7.2) Salva l'ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, contro il provvedimento di sostituzione d'ufficio l'arbitro può, entro 7 giorni dalla intervenuta comunicazione, proporre reclamo scritto al C.O.A., che, senza i componenti del Consiglio Direttivo, sentite le parti, provvede motivatamente nei successivi 30 giorni.

Su istanza dell'interessato, il C.O.A. può sospendere il provvedimento fino alla decisione del reclamo.

7.3) In caso di sostituzione dell'arbitro, il Consiglio Direttivo designa colui che lo segue immediatamente nel medesimo Elenco e Sezione.

7.4) Qualora dopo l'avvenuta sostituzione il reclamo venga accolto, all'iscritto sarà assegnato il successivo procedimento arbitrale.

### **8) Avvio del procedimento**

8.1) Le parti che di comune intesa - o la parte in forza di accordo

compromissorio - intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della C.A.F.P. la domanda di cui al successivo comma 2 sottoscritta dal difensore, nonché versare i diritti di segreteria ed il 50% del compenso arbitrale, come da tariffa allegata.

8.2) La domanda di arbitrato deve contenere:

a) il nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'istante; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta.

Se istante o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la domanda deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza;

b) l'elezione del domicilio, l'indicazione della procura, il nominativo e codice fiscale dell'avvocato difensore - che deve certificare l'autografia della sottoscrizione della parte - il suo indirizzo pec, cui devono essere inviate le comunicazioni e gli atti del procedimento, ivi compreso il dispositivo del lodo;

c) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande, l'indicazione delle prove richieste e del valore della controversia;

d) la richiesta di scelta dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale o la indicazione del suo nominativo, purché incluso nell'Elenco.

e) se l'Arbitro può decidere secondo equità.

8.3) La parte resistente deve costituirsi con memoria avente i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) di cui al comma precedente.

Nella memoria deve pure precisare se intende o meno accettare l'eventuale indicazione del nominativo proposto quale arbitro dalla parte istante.

La memoria deve essere comunicata a mezzo pec alla Segreteria ed alla parte istante nel termine perentorio di gg.30 liberi dall'avvenuta ricezione della notifica dell'istanza di arbitrato.

8.4) Il Consiglio Direttivo della C.A.F.P. entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nomina l'arbitro. La Segreteria, quindi, ne dà immediata comunicazione a mezzo pec allo stesso ed alle parti.

8.5) L'arbitro, nel termine di gg.5 dalla ricevuta comunicazione di nomina, deve



comunicare a mezzo pec la propria accettazione alla Segreteria, nonché alle parti.

8.6) In caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità, che gli impediscono di accettare l'incarico, il Consiglio Direttivo della C.A.F.P. nomina il nuovo arbitro e la Segreteria ne dà immediata comunicazione al medesimo, nonché alle parti.

8.7) Le controversie sono decise da un arbitro unico.

8.8) In qualsiasi momento lo ritenga opportuno e, comunque, prima della precisazione delle conclusioni o del deposito del lodo, l'arbitro tenta di conciliare le parti.

8.9) Nel corso del procedimento arbitrale tutte le comunicazioni, scambio di memorie e di documenti deve avvenire, sia tra le parti che con l'arbitro, esclusivamente tramite pec in formato pdf.

8.10) Salvo diverso accordo con le parti, l'arbitro tiene le riunioni del procedimento presso il suo studio.

Egli, inoltre, nel rispetto dei termini di cui all'art.820 c.c. per la decisione, cerca, se possibile, di concordare con le parti i termini per lo scambio delle memorie ed il deposito dei documenti, nonché la fissazione degli incontri.

Al termine di ogni riunione arbitrale l'arbitro consegna alle parti copia del verbale.

8.11) Per quant'altro non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 806- 831 del codice di procedura civile.

## **9) Il lodo**

9.1) Al termine del procedimento l'arbitro pronuncia il lodo, che trasmette alla Segreteria in tanti originali cartacei quante sono le parti. Inoltre le trasmette pure un originale in formato pdf.

## **10) Segreteria**

10.1) La Segreteria:

a) riceve e verifica l'avvenuto pagamento delle spese del procedimento e del compenso dell'arbitro;

- b) riceve ed annota la domanda di arbitrato nell'apposito registro dei procedimenti arbitrali, che poi pubblica sul sito ai sensi dell'art.3, comma 8;
- c) acquisisce la designazione dell'arbitro, di cui poi dà comunicazione all'arbitro stesso ed alle parti, nonché la determinazione del compenso arbitrale da parte del Consiglio Direttivo;
- d) acquisisce la dichiarazione di imparzialità dell'arbitro;
- e) comunica tempestivamente alle parti la motivata determinazione del Consiglio Direttivo circa l'eventuale diverso valore del procedimento rispetto a quanto da loro indicato;
- f) comunica prontamente alle parti il dispositivo del lodo e, su loro richiesta, rilascia loro gli originali del lodo alle stesse spettanti;
- g) una volta che ha riscosso dalle parti il compenso arbitrale, corrisponde all'arbitro quanto allo stesso dovuto, previa presentazione della relativa fattura intestata alla C.A.F.P..

#### **11) Conservazione degli atti dei procedimenti e diritto di accesso ai documenti**

11.1) A norma dell'art. 2961 c. 1 c.c. la Segreteria conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data di loro conclusione.

#### **12) Spese del procedimento arbitrale e compenso arbitrale**

12.1) Le parti sono tenute solidalmente al pagamento in favore della C.A.F.P. sia delle spese del procedimento arbitrale che del compenso arbitrale.

Le prime dovranno essere corrisposte per l'intero al momento della costituzione di ciascuna parte.

Le seconde, quanto al 50% nel medesimo momento e quanto al saldo al più tardi nel termine perentorio di 7 giorni prima della precisazione delle conclusioni, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento.

12.2) Il mancato tempestivo integrale pagamento delle spese del procedimento e/o del compenso arbitrale implicherà automatica rinuncia alla procedura arbitrale e sarà prontamente segnalato dalla Segreteria all'arbitro ed

al Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo proceda al recupero coattivo del credito.

12.3) Le spese e competenze arbitrali sono interamente dovute dalle parti anche in caso di rinuncia – per qualsiasi motivo – al procedimento, salvo che la rinuncia di entrambe le parti intervenga al più tardi in occasione del primo incontro. In tal caso saranno dovute per l'intero le spese di procedimento ed al 50% il compenso arbitrale.

12.4) Il valore della controversia è provvisoriamente determinato sulla base dell'indicazione delle parti.

12.5) Il Consiglio Direttivo ove ravvisi, anche alla luce del lodo, che il valore della controversia è superiore a quello indicato dalle parti, provvede motivatamente alla sua rideterminazione ai fini della quantificazione delle spese e del compenso arbitrale.

#### **ALLEGATO 1: Spese complessive del procedimento arbitrale**

Le spese del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, sono stabilite nei seguenti importi.

Procedimenti di valore sino ad € 5.000,00- **€ 80,00** oltre IVA;

Procedimenti di valore da € 5.000,00- ad € 100.000,00- **€ 110,00** oltre IVA;

Procedimenti di valore indeterminato o superiore sino ad € 500.000,00- **€ 140,00** oltre IVA

Procedimenti di valore superiore sino ad € 500.000,00- **€ 170,00** oltre IVA

#### **ALLEGATO 2: Compenso arbitrale complessivo**

Il compenso del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, è così complessivamente determinate in base ai seguenti scaglioni di valore:

sino a € 5.000,00: **€ 540,00** oltre IVA;

da € 5.000,01 a € 25.000,00: **€ 940,00** oltre IVA;

da € 25.000,01 a € 50.000,00: **€ 1.500,00** oltre IVA;

da € 50.000,01 a € 100.000,00 (o di valore indeterminabile): € 2.800,00 oltre IVA

da € 100.000,01 a € 250.000,00: € 4.000,00 oltre IVA;

da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 6.000,00 oltre IVA

da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: € 9.000,00 oltre IVA

da 1.000.000,01 l' 1,20% oltre IVA.

N.B.: Nel caso in cui le parti prima di intraprendere il procedimento arbitrale abbiano esperito innanzi l'Organismo di Mediazione Forense di Pordenone una procedura di mediazione, anche obbligatoria, purché questa non si sia conclusa al primo incontro di programmazione, le spese ed il compenso del procedimento arbitrale saranno ridotti del 25%

La C.A.F.P. – a copertura delle spese di personale ed organizzative – trattiene dal compenso arbitrale la percentuale del 10% sino al 3° scaglione di valore compreso, dell'8% sino al 5° scaglione di valore compreso, del 6% sino al 7° scaglione di valore compreso, del 4% per l'ultimo scaglione

+++

**Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 16 dicembre 2013 e modificato con delibera del 12 maggio 2014.**

**Art. 3 comma 3 c integrazione disposta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 DL 132/2014 convertito con legge n° 162/2014.**